

**Statuto**  
**Associazione Olistica per la Vita**

**Aprile 2013**

## **Titolo 1**

### **Denominazione, Sede, Durata**

#### **Art. 1- Denominazione**

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, è costituita un'Associazione denominata " Olistica per la Vita".

#### **Art. 2 - Sede e durata**

L'Associazione ha sede legale in Roma presso l'abitazione del legale rappresentante ( Presidente pro-tempore) ed ha durata illimitata.

## **Titolo 2**

### **Finalità istituzionali ed attività**

#### **Art. 3- Finalità istituzionali**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha carattere apolitico, apartitico e aconfessionale.

L'Associazione è principalmente costituita da pazienti e medici che hanno beneficiato del ricorso a pratiche di medicina alternativa attraverso le quali hanno ristabilito la salute, alleviato le sofferenze della malattia, salvato la propria vita.

Persegue finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e intende contribuire ad un'evoluzione positiva del sistema dei valori che regolano la nostra società, attraverso l'applicazione sostanziale del diritto alla libertà di cura del malato.

Finalità principale dell'Associazione è quella di **comunicare all'altro, ovunque si trovi e comunque sia possibile**, l'esistenza di una possibilità di cura e di guarigione attraverso l'utilizzo di modalità terapeutiche non convenzionali e complementari con la medicina tradizionale.

#### **Art. 4 – Attività**

L'Associazione, per le proprie finalità istituzionali ed allo scopo di rendere piu' efficace il perseguimento delle medesime, potrà svolgere a puro titolo esemplificativo e non esaustivo e sempre nei limiti previsti consentiti dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n.460("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.") le seguenti attività:

- Promuovere il diritto alla salute e l'applicazione sostanziale del principio di libertà di cura del paziente formalmente sanciti nell'ordinamento costituzionale del nostro Paese ( art. 32 e 13 della Carta Costituzionale).

- Diffondere la conoscenza delle presunte guarigioni avvenute attraverso un percorso personale non convenzionale e complementare con la medicina tradizionale, mediante la pubblicazione delle stesse sul sito Internet [www.Olisticaperlavita.com](http://www.Olisticaperlavita.com), ed offrire ad altre persone che soffrono la possibilità di migliorare il proprio quadro clinico.
- Realizzare momenti di incontro specifici (eventi, dibattiti, etc.) tra i pazienti, la comunità scientifica, le istituzioni sanitarie (es. Ministero della Salute, Istituto Superiore e Consiglio Superiore della Salute, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ordine dei medici ed altre istituzioni del settore) il mondo accademico (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, etc) i centri di ricerca, per lo scambio delle presunte esperienze di guarigione, per offrire ad altre persone la libertà di scegliere, con consapevolezza, il proprio percorso di cura.
- Promuovere ed intrattenere, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, rapporti con i medici ed il mondo della ricerca in Italia e all'estero per promuovere la pubblicazione dei risultati conseguiti, attraverso l'utilizzo di modalità di cura non convenzionale e complementare con la medicina tradizionale, su riviste specializzate del mondo scientifico ed accademico
- Collaborare con i centri di ricerca e le Onlus– in via prioritaria ma non esclusiva - focalizzate su patologie al momento non guaribili attraverso la medicina tradizionale, per realizzare progetti comunifinalizzati all'assistenza sanitaria del paziente
- Sensibilizzare la società civile, anche attraverso l'utilizzo dei media, alla conoscenza e all'utilizzo dei percorsi di cura non convenzionali e complementari quali strumenti di tutela della salute e del recupero della propria armonia di vita
- Favorire lo sviluppo dei valori di solidarietà sociale ed umana, partecipando a progetti di beneficenza e di cura della persona a carico dell'Associazione o anche sponsorizzati da altre Associazioni/ONLUS che operano in campo sanitario e di cura per il benessere della persona
- Promuovere campagne volte alla raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 Dicembre 1997, n. 460("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.")

Per l'esclusivo ed il miglior raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, altresì, possedere, gestire e prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti ed accordi con altri enti e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi fini di solidarietà sociale o di pubblica utilità, assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge ed in genere dalle disposizioni ad essa applicabili.

## **Titolo 3**

### **Gli Associati**

#### **Art. 5– Gli associati**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Gli associati si suddividono in:

- **Associati fondatori:** si considerano tali i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- **Associati ordinari:** si considerano tali tutti i soggetti che, impegnandosi a sostenere l'associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua ed una partecipazione attiva alla vita associativa, abbiano ottenuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo, dopo la presentazione di apposita domanda di ammissione;
- **Associati onorari o benemeriti:** si considerano tali i soggetti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione, abbiano ricevuto ed accettato tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato è personale e non è trasmissibile ne' in vita ne' ad eredi o legatari.

#### **Art. 6– Modalità di ammissione degli associati**

Possono richiedere di diventare associati tutti coloro che, avendo preso visione dello Statuto e della missione dell'Associazione, con apposita richiesta di adesione, dichiarano espressamente di condividerli in pieno ed intendano partecipare alle attività associative.

L'ammissione degli associati avviene su domanda scritta degli interessati presentata al Consiglio Direttivo ed accompagnata dalla presentazione di almeno due associati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata in modo insindacabile dal Consiglio Direttivo.

A tal fine, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto, anche per il tramite della posta elettronica, entro 90 giorni dalla richiesta, l'accettazione o meno della stessa, senza obbligo di motivazione.

L'adesione all'Associazione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa e si mantiene rinnovando il pagamento della quota alla scadenza annuale.

#### **Art. 7– Diritti e doveri degli associati**

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, sia esso fondatore o ordinario, i seguenti diritti:

- Partecipazione alle attività dell'Associazione

- Diritto di voto nell'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota annuale
- Accesso alle cariche associative

Gli associati fondatori ed ordinari sono tenuti:

- Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi
- A frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative
- A svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito
- A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale, verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni e gli ideali che ne animano l'attività
- A versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed eventualmente annualmente riaggiornata.

Gli associati onorari o benemeriti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli associati fondatori e ordinari, fatta eccezione per ciò che attiene il versamento della quota associativa annuale, in quanto ad essi non richiesta.

Fermo restando i precedenti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti di maggiore età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **Art. 8– Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato, a qualunque categoria esso appartenga, si perde per recesso, esclusione, decesso, ovvero estinzione nel caso di enti e persone giuridiche.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto (anche per il tramite della posta elettronica) ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia effettuata con tre mesi di anticipo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto la dichiarazione del recesso entro il suddetto termine saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti quindi al versamento della quota associativa.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti gravi motivi:

- Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- Comportamento che arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione
- Persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari

- Indegnità o condanna penale
- Mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi. I soci morosi perdono comunque il diritto di voto nell'Assemblea fino a regolarizzazione della quota associativa.

L'esclusione ha effetto immediato dalla data della sua notifica e l'associato che non condivida le ragioni dell'esclusione può ricorrere all'autorità Giudiziaria avverso il suddetto provvedimento e secondo le disposizioni di legge applicabili.

Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

La perdita della qualifica di Associato, per qualsiasi causa avvenga, non dà diritto al rimborso delle quote associative versate né ai versamenti a qualunque titolo effettuati da detti associati, né attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Titolo 4**

### **Organi dell'Associazione**

#### **Art. 9 Organi statutari.**

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- L'Assemblea degli Associati
- Il Comitato Scientifico

Il primo Consiglio Direttivo, con il Presidente ed il Vice Presidente, vengono nominati nell'atto costitutivo.

Tutti i componenti degli organi statutari agiscono a titolo gratuito.

Ai detentori di cariche sociali spetta il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati, che alla data dell'Assemblea, sono in regola con il versamento della quota associativa annuale, non abbiano presentato domanda di recesso e per i quali non sia stato notificato il provvedimento di esclusione.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità a tale statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Qualora un associato fosse impossibilitato a prendere parte all'Assemblea, al fine di salvaguardare la democraticità dell'Associazione, potrà essere rappresentato da un altro associato mediante un'apposita delega scritta.

Ciascun associato potrà essere portatore di delega fino ad un massimo di tre deleghe.

### **Art. 11 Riunioni dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto consuntivo entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei consiglieri.

In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e l'assemblea deve essere tenuta entro 60 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria indirizza la vita dell'Associazione ed in particolare:

- Approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulle attività dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo
- Elege i componenti del Consiglio Direttivo
- Delibera sulle linee generali di indirizzo dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo, approvando il programma di attività
- Stabilisce, su proposta del Consiglio, la misura dei contributi annui dovuti dagli aderenti
- Approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- Sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o, in assenza o impedimento di entrambi, dal Segretario o da un loro incaricato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione agli associati, via lettera, fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Nella comunicazione dovranno essere specificati la data, l'ora, la sede dell'Assemblea e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno fissato dalla prima.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata via fax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima.

L'Assemblea può riunirsi regolarmente anche in audio o audio/video conferenza alle seguenti condizioni:

- Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea debbono trovarsi nel luogo ove l'Assemblea stessa è convocata
- Che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- Che sia consentito al Segretario di percepire gli eventi assembleari che debbono costituire oggetto della verbalizzazione
- Che sia consentito agli intervenuti di prendere parte alla discussione e di poter votare sugli argomenti previsti all'ordine del giorno
- Che siano indicati nell'avviso di comunicazione i luoghi collegati

## **Art. 12 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è regolarmente costituita - in prima convocazione - quando sia presente almeno la metà degli associati più uno aventi diritto al voto; mentre - in seconda convocazione - qualunque sia il numero dagli associati intervenuti, in proprio o per delega. Ciascun associato potrà essere portatore di delega di voto fino ad un massimo di tre deleghe. La deliberazione in Assemblea è presa a maggioranza degli associati intervenuti anche con delega.

Nel caso di modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio, la deliberazione si ottiene con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritte in un apposito registro. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare i verbali.

Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.

Per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.



## **Art. 13 Il Consiglio Direttivo**

Al Consiglio direttivo spetta l'attuazione concreta dei fini sociali. E' l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di 13 componenti, nominati dall'Assemblea. Due terzi dei componenti sono soci fondatori. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- Un Presidente
- un Vicepresidente
- un Segretario
- un Direttore Esecutivo
- un Tesoriere
- Un Responsabile Legale
- un Direttore Scientifico
- un Responsabile Sistemi Informatici
- un Responsabile Editoriale
- un Responsabile Eventi
- due o più Consiglieri con deleghe specifiche e/o temporanee

Nel caso in cui, per dimissioni, decesso, assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive o altre gravi cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I componenti del Consiglio nominati per cooptazione rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica della cooptazione alla prima assemblea utile degli associati.

Il Presidente, ovvero il Consiglio Direttivo, possono delegare ad uno o più Consiglieri parte dei propri poteri, compreso il potere di firma, fissandone i poteri ed i limiti

## **Art. 14 Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno (entro il 31 dicembre per la predisposizione del bilancio preventivo ed entro il 30 marzo per la predisposizione del rendiconto consuntivo). Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o nel caso che almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto, fatti salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

In particolare:

- Elege al suo interno i suoi componenti (Presidente, Vice Presidente, etc.)

- Delibera per l'ammissione e l'esclusione degli associati
- Nomina gli associati ordinari o benemeriti
- Definisce la missione dell'Associazione per assicurarne un'efficace gestione strategica
- Garantisce la trasparenza e l'integrità legale, etica e finanziaria
- Redige i bilanci preventivi e i rendiconti annuali
- Cura l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività sociali
- Redige la documentazione che accompagna il rendiconto consuntivo in cui vengono esposte le attività sociali svolte
- Mantiene l'osservanza delle prescrizioni fissate dallo statuto e dagli eventuali regolamenti
- Controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- Promuove tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione
- Fissa l'ammontare delle quote associative annuali

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione agli associati, via lettera, fax o posta elettronica, 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Nella comunicazione dovranno essere specificati la data, l'ora, la sede di svolgimento dell'incontro e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, Il Consiglio puo' essere convocato via fax o posta elettronica, 3 giorni prima.

Il Consiglio puo' riunirsi regolarmente anche in audio o audio/video conferenza alle seguenti condizioni:

- Il Presidente ed il Segretario debbono trovarsi nel luogo ove il Consiglio è convocato
- Che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- Che sia consentito al Segretario di percepire gli eventi della riunione che debbono costituire oggetto della verbalizzazione
- Che sia consentito agli intervenuti di prendere parte alla discussione e di poter votare sugli argomenti previsti all'ordine del giorno
- Che siano indicati nell'avviso di comunicazione i luoghi collegati .

La mancata ed ingiustificata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per tre volte consecutive determina per il consigliere la automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza priva di giustificazione.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione in sua vece.

Le delibere adottate dal Consiglio devono essere riportate nel verbale predisposto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e trascritte in un apposito registro.

## **Art. 15 Il Presidente ed il Vice Presidente**

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione vengono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede. Detiene la rappresentanza legale ed ha poteri di firma per gli atti che impegnano l'Associazione, sia davanti ai terzi che in giudizio.

Al Presidente spetta:

- Convocare l'Assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, formulare l'ordine del giorno e curare l'ordinato svolgimento dei lavori
- Sottoscrivere i verbali dell'assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché custodire il libro dei verbali presso la sede dell'Associazione, per garantirne la consultazione a tutti gli associati
- In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente e in assenza o impedimento di questo ad un componente del Consiglio Direttivo da lui individuato.
- Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

E' altresì facoltà del Presidente invitare all'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, esperti, medici, e/o ospiti chiamati ad esprimere la loro consulenza/parere su temi specifici.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegati nell'ambito delle rispettive specifiche deleghe scritte. In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente delegato sostituisce il Presidente.

Qualora per qualsiasi motivo il Presidente, per dimissioni od altro, non sia più disponibile, il Vice Presidente assumerà di diritto la carica di Presidente e il Consiglio direttivo coopterà un nuovo consigliere. Successivamente si provvederà alle nuove nomine ( Vice Presidente o nuovo Presidente). .

## **Art. 16 Gli altri componenti del Consiglio Direttivo**

Spetta al Segretario:

- Coadiuvare il Presidente ed il Vice-Presidente nella definizione delle linee guida/piani annuali dell'Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali e la realizzazione delle attività
- Individuare spazi di intervento per la collaborazione con altre associazioni/Onlus ed enti di ricerca per la diffusione delle conoscenze nel campo della medicina non convenzionale e per l'affermazione del principio della libertà di cura del malato
- Redigere i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio che devono essere conservate in apposito registro

Spetta al Direttore Esecutivo:

- Coordinare le attività operative dell'Associazione per la realizzazione dei fini sociali
- Svolgere precipue funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per la realizzazione delle finalità istituzionali
- Curare l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, comporre un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi, verificare il pagamento delle quote all'associazione

Spetta al Tesoriere nominato ai sensi dell'Articolo 10:

- Essere responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio; predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile; effettuare verifiche di cassa.

Spetta al Responsabile Legale:

- Supportare legalmente il Comitato scientifico nelle attività di certificazione e validazione delle presunte guarigioni
- Fornire indicazioni in termini di rispetto della normativa della privacy per la gestione dei dati riservati relativi ai pazienti interessati dalle presunte guarigioni
- Curare legalmente gli interessi dell'Associazione

Spetta al Direttore Scientifico:

- Nominare e coordinare il Comitato Scientifico, eleggere se del caso uno o più Consulenti Scientifici, con la funzione di consulenza medico scientifica
- Convocare almeno una volta ogni due mesi il Comitato scientifico per discutere, certificare e validare le presunte guarigioni che saranno in primo luogo pubblicate sul sito dell'Associazione nella sezione Guarigioni Cliniche
- Organizzare dei comitati scientifici ad hoc formati da persone di chiara competenza nel campo medico

Spetta al Responsabile Sistemi Informativi:

- Sviluppare la piattaforma informatica del sito web [www.olisticaperlavita.com](http://www.olisticaperlavita.com), aggiornare i contenuti in raccordo con il Responsabile Editoriale e proporre miglioramenti per ottimizzare la fruibilità degli stessi
- Sviluppare, nel rispetto della normativa della privacy, sistemi di gestione delle informazioni riservate relative alle presunte guarigioni dei pazienti, nonché tutti quei sistemi a supporto delle attività associative che facilitano la comunicazione tra i soci ( es. sistemi di audio.video conferenza, etc)

Spetta al Responsabile Editoriale:

- Curare i contenuti del sito [www.olisticaperlavita.com](http://www.olisticaperlavita.com), in modo che tale strumento sia finalizzato in modo sempre più efficace alla comunicazione di nuovi percorsi di guarigione e di cura non convenzionale alla persona
- Diffondere le informazioni sulle iniziative istituzionali dell'Associazione per accrescerne la partecipazione e la visibilità
- Coadiuvare il Presidente ed il Direttore Scientifico nella redazione di articoli, pubblicazioni, e tutte le forme di divulgazione scientifica ritenute più idonee a diffondere nuove prospettive di cura in campo medico

Spetta al Responsabile Eventi:

- Realizzare momenti di incontro specifici (eventi, dibattiti, etc.) tra i pazienti, la comunità scientifica, le istituzioni sanitarie il mondo accademico i centri di ricerca, per lo scambio

delle presunte esperienze di guarigione, per offrire ad altre persone la libertà di scegliere, con consapevolezza, il proprio percorso di cura

- Progettare e realizzare iniziative per sensibilizzare la società civile ai fini istituzionali dell'Associazione nonché raccogliere fondi per la realizzazione di attività di beneficenza.

## **Art. 17 Il Comitato Scientifico**

Spetta al Comitato Scientifico:

- Registrare, certificare e validare in piena autonomia dall'Associazione, la significatività scientifica delle presunte guarigioni intervenute attraverso il ricorso a modalità di cura non convenzionale o complementare alle cure tradizionali.
- Proporre al Consiglio Direttivo la realizzazione di tutte le iniziative divulgative in ambito scientifico e la definizione di accordi di collaborazione con il mondo della ricerca scientifica e le istituzioni sanitarie pubbliche e/o private".
- Assumere e partecipare attivamente, in coerenza con le indicazioni del Presidente dell'Associazione, a tutte le iniziative di cui al punto precedente, utili per diffondere conoscenza nel mondo medico, scientifico e delle persone dell'esistenza di percorsi non convenzionali di cura e benessere e delle presunte guarigioni realizzate
- Pubblicare i risultati di guarigione riscontrati per aprire nuove strade alla conoscenza ed alla consapevolezza umana, soprattutto nei casi di patologie al momento non guaribili attraverso le cure della medicina tradizionale

Il Comitato scientifico si avvale del supporto e della consulenza del responsabile Legale dell'Associazione e/o di specifici consulenti legali all'uopo designati

## **Art. 18 Gratuità e durata delle cariche**

Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno la durata di tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo

## **Art. 19 Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Contributi degli associati
- Contributi di privati
- Donazioni

- Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finanziati per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Contributi di organismi nazionali e internazionali
- Beni mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità e lasciti
- Rimborsi derivati da convenzioni
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato come da DM del 25.05.95
- Ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.

I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, si può procedere alla restituzione di quanto versato all' Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

I fondi vengono depositati presso l'Istituto stabilito dal Consiglio.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme anche disgiunte del Presidente o di persona delegata.

## **Art. 20 Esercizio sociale e bilancio**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Rendiconto Consuntivo deve rispettare le disposizioni dell'art.3 della L266/91.

Sia il Rendiconto Consuntivo che quello Preventivo devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 di Aprile di ogni anno, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Ogni associato ha possibilità di richiedere una copia del bilancio sostenendo le spese.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Art. 21 Modifiche dello statuto**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal Comitato Direttivo. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti anche con delega.

## **Art. 22 Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell'Articolo 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sociale sanitaria e aventi fini non di lucro. A tal fine il Comitato Direttivo potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

## **Art. 23 Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

Sulle controversie è comunque competente il Foro di Roma.

## **Art. 24 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto altrimenti stabilito, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.